



lora si fosse rilevato un aumento sul costo della vita di almeno il 10% rispetto al febbraio 1946, si sarebbe dovuto applicare, sulla indennità di contingenza determinata dall'art. 2 dell'accordo stesso, un opportuno correttivo temporaneo, per il trimestre aprile-giugno ed analogamente per i trimestri scadenti al 30 settembre ed al 31 dicembre, in misura da concordarsi fra le parti. Lo stesso criterio veniva sancito dall'art. 9 dell'accordo economico stipulato il 16 giugno 1946 per il personale di produzione, ed ugualmente tale clausola, per quanto convenuto all'art. 8 dell'accordo economico stipulato il 26 luglio c.a., veniva estesa al personale dirigente.

Il 25 luglio u. sc., in Milano, tra l'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici e la Federazione Nazionale dei Lavoratori delle Assicurazioni si conveniva che le Imprese dovessero corrispondere:

1) al personale contemplato dall'abbozzato accordo economico di categoria una